

sapientemente, perchè l'indipendenza è la prima ed essenziale prerogativa d'un deputato, e guarentigia di quest'essa indipendenza è, in un impiegato qualsivoglia, l'inamovibilità. Se non che lo Statuto definisce che questa qualità non si può dal magistrato ottenere che dopo un triennio di esercizio nelle proprie funzioni. Or si domanda: questo triennio data esso dal giorno in cui fu promulgato lo Statuto, ovvero dal tempo anche anteriore allo Statuto, nel quale il magistrato è entrato nelle sue funzioni? E quindi la Camera nel verificare le elezioni degli impiegati dell'ordine giudiziario debbe essa tener conto di questo esercizio, ovvero debbe applicare il principio che tutti i magistrati siano, al punto in cui ci troviamo, ineleggibili? Mi è grave che le prime parole che ho l'onore di indirizzare a questa Camera sieno dirette ad escluderne cittadini rispettabili per onestà e per sapienza, splendidi luminari della nazionale magistratura; ma, rappresentante del popolo, innanzi tutto debbo perorare il rispetto alla legge, la cui causa perorando crederò di rendere un tributo alla civile virtù degli stessi onorevoli magistrati.

Io prego dunque la Camera a riflettere che il giorno della nostra costituzione fu giorno di politica creazione, giorno memorabile di instauramento d'un ordine nuovo, non meno che di distruzione d'un ordine antico; tra questo e quello s'alzò in allora una barriera eterna, insormontabile, rotta tra essi ogni comunicazione, consacrato il divorzio della monarchia e del dispotismo, del popolo e della servitù. Il quale generale politico instauramento parmi rinneghi il preopinante ammettendo l'esercizio giudiziale anteriore allo Statuto doversi computare nel triennio stabilito dalla legge. Questi cerca rannodare un filo i cui estremi sono disgiunti da uno spazio immenso, cerca di unire i tempi di libertà con quelli della schiavitù, la luce colle tenebre.

Inoltre, dovrò io ripetere che, computando nel triennio l'esercizio cui si diede opera prima dello Statuto, noi verremmo a dare alla legge una forza retroattiva? e che perciò peccheremmo contro uno dei più certi principii della giurisprudenza? Si dovrà osservare che in forza della Costituzione, dovendosi i magistrati nominare dal Re costituzionale, e questi non avendo incominciato che collo Statuto, collo Statuto solo incominciarono i magistrati ad eseguire le loro funzioni nello stato costituzionale? e che perciò da quell'epoca solo si debbono nel nuovo stato valutare le loro funzioni?

Nasce la stessa conseguenza se noi consideriamo il fine per cui fu stabilito il triennio siccome condizione necessaria ad essere inamovibile. Il fine di tale disposizione fu l'esperimento che il legislatore intese di prendere intorno alla scienza, alla capacità, all'integrità dei magistrati, per evitare il pericolo di concedere l'inamovibilità agli inetti od ai corrotti.

Ma questo esperimento potrà esso consistere nell'esercizio anteriore allo Statuto? Chi non vede che col governo costituzionale sorsero doveri novelli ai magistrati; doveri, dell'osservanza dei quali essi non potevano dar prova prima della loro promulgazione? Quindi l'esperimento anteriore allo Statuto è affatto insufficiente allo scopo della legge. Ometto che la sorveglianza del ministro sopra i magistrati ben più severa debb'essere dopo lo Statuto, siccome quello che concede dopo il triennio d'esercizio il diritto d'inamovibilità, da quale doveva essere prima dei nuovi tempi, quando cioè era libero al potere il rimuovere in ogni caso i magistrati.

Ancora: non si può concepire l'eseguimento d'una condizione necessaria al godimento d'un diritto, se prima questo stesso diritto non esiste; ma tutti sanno che prima dello Statuto non esisteva alcun diritto d'inamovibilità dei magistrati, i quali lo

conseguirono in forza della Costituzione. Dunque l'esercizio delle funzioni anteriori allo Statuto non può essere eseguito d'una condizione necessaria all'inamovibilità.

Più: secondo la legge i magistrati godranno l'inamovibilità dopo un triennio di esercizio; ottenuta la quale essi diverranno eleggibili. Lo dice chiaramente lo Statuto (V. l'art. 69, interpretato coll'art. 82) e vieppiù espressamente l'editto dell'8 febbraio 1848, il quale gittando le basi del nuovo governo stabilisce all'art. 13: « I giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili *dopo che avranno esercito* le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi. » Tempo che venne appunto a determinarsi dallo Statuto all'art. 69.

Finalmente io domando: qual è la condizione per ottenere questa inamovibilità? È la capacità, l'onestà del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni. E qual è la guarentigia di questa onestà e di questa capacità? Non altro che la responsabilità del ministro, il quale dee sorvegliare il magistrato, dee osservare se rendasi degno di questa preziosa prerogativa. Ma questa responsabilità non incominciò che collo Statuto. Dunque collo Statuto solo incominciò la guarentigia delle qualità necessarie a un buon magistrato, epperò collo Statuto solo deve incominciare l'epoca dell'esercizio richiesto a prova delle stesse qualità.

Le quali ragioni mi fanno concludere che i magistrati non possano ottenere l'inamovibilità che dopo il triennale esercizio posteriore all'epoca dello Statuto, epperò mi portano ad appoggiare le conclusioni dell'ufficio per l'invalidità dell'elezione del signor Arminjon siccome giudice d'appello.

PREZIER. Quelques mois à peine se sont écoulés depuis que la question qui nous occupe a déjà été décidée dans cette enceinte après une discussion solennelle. Cet exemple, messieurs, est presque inouï dans les fastes parlementaires des nations qui nous ont précédés dans la carrière constitutionnelle. Partout les grands corps de l'État se montrent rigoureusement fidèles à leurs précédents et ne reviennent sur leurs décisions qu'en cas de nécessité absolue, et dans les circonstances extrêmement graves. Cette réserve leur est commandée par le besoin qu'ils ont d'inspirer de la confiance à la nation, confiance qui disparaîtrait le jour même où l'on pourrait croire qu'ils sont en habitude de révoquer le lendemain, sous un prétexte quelconque, les déterminations qu'ils ont prises la veille. Où donc est la nécessité de rapporter la décision rendue il y a quelques mois par la Chambre sur la question soumise de nouveau maintenant à ses délibérations? La présence sur ces bancs de deux ou de trois magistrats ne saurait être une raison suffisante pour motiver une détermination aussi grave. Est-ce la magistrature en corps que l'on veut exclure du Parlement? Mais jetez un coup d'œil sur les monuments parlementaires des nations qui nous avoisinent, et voyez si leur longue expérience ne leur a pas appris que la présence de quelques magistrats dans le Parlement, loin de nuire, était utile dans une foule de circonstances. Pourquoi donc craindrait-on d'interroger l'expérience des magistrats sur quelques-unes des graves questions qui seront discutées dans cette Session?

L'on dit que notre Statut fondamental présente une ambiguïté et qu'il s'agit d'en fixer le sens. D'abord je ne crois pas qu'il puisse exister un doute sérieux sur la question qui vous est de nouveau soumise, surtout après la discussion approfondie à laquelle elle a donné lieu dans la dernière Session de la Chambre. En effet, le prince en nous donnant le Statut a nécessairement voulu nous mettre en possession de toutes les libertés dont nous jouissons maintenant, et les environner immédiatement de toutes les garanties que le régime con-